



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

prima sezione civile

il Tribunale di Venezia composto dai seguenti magistrati:

Marco Campagnolo – presidente

Silvia Bianchi – giudice

Anna Battaglia – giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. **91-1/2025** promossa da

_____ in persona del legale

rappresentante pro tempore, con sede legale in _____

_____ rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al presente atto, _____

_____ parte

ricorrente

contro



[REDACTED] e residente a [REDACTED]

[REDACTED] parte convenuta

oggetto: liquidazione controllata.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art.

118 disp. attuaz. cpc

Letto il ricorso depositato da [REDACTED]
per la apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268ss.
CCII nei confronti della parte convenuta;

rilevato che la notifica è stata regolarmente eseguita ai sensi dell'art.
143 CPC in data 13.6.2025 e che il convenuto non è comparso
all'udienza del 10.9.2025;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, poiché la residenza della
parte convenuta si trova nel circondario del tribunale di Venezia;

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV
CCII;

ritenuto che siano soddisfatti i presupposti degli artt. 268s. CCII,
poiché [REDACTED] versa in stato di sovraindebitamento, e non è
soggetto alle procedure concorsuali maggiori; infatti:

la ricorrente espone e documenta che crediti nei confronti del sig.
[REDACTED] per complessivi € 314.242,67, oltre interessi legali
maturandi sulla sorte fino al saldo effettivo, in forza della sentenza n.
[REDACTED] del Tribunale di Venezia, confermata



dalla Corte d'Appello di Venezia con [REDACTED]
[REDACTED] provvisoriamente esecutiva (doc. 1 – sentenza di appello e doc. 2 - sentenza di primo grado); espone altresì a verbale di udienza che è intervenuto ulteriore titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo recante condanna del debitore a pagare € 9.991,00 oltre accessori; risultano infine ulteriori € 57.319,89 (vd. prospetto debiti tributari dell'agenzia delle entrate); pertanto, è rispettato l'art. 268, 2° comma CCII - *«Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila»*;

ritenuto che su queste premesse il convenuto non appaia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, pur essendo proprietario di alcune unità immobiliari, per quanto rappresentato dall'istante, ovvero: - in

[REDACTED]

[REDACTED] come risulta dalla visura camerale personale (doc. 5 – scheda persona fisica CCIAA);

rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile del convenuto, che ogni eventuale decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268, 4° comma lett. b) CCII, verrà



presa dal GD previa apposita istanza, da presentarsi a cura del liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;

rilevato, infine, che Corte Cost. con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*», nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 CCII;

PER QUESTI MOTIVI

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED]

2. nomina Giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;

3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, 2° comma CCII, la dott.ssa Heidi Mazzato;

4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori; assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena



di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;

5. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

6. dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7. dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

8. dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144, 146 DPR 30.5.2002, n. 115;

9. avvisa che, ai sensi dell'art. 275, 3° comma CCII, come modificato dal D. Lvo 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche al liquidatore dott.ssa Heidi Mazzato.

Venezia, 12.9.2025.

il Presidente



Marco Campagnolo

